

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA**«IL GRILLO E LA COCCINELLA – A.G.E.C.»****Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo settore" o "C.T.S.") e successive modifiche, con particolare riferimento agli artt. 35-36, l'associazione denominata "Il Grillo e la Coccinella", anche indicabile con l'acronimo A.G.e.C. di seguito indicata anche come "Associazione".

Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla denominazione verrà aggiunto l'acronimo APS senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "A.G.e.C. APS" oppure "Il Grillo e la Coccinella Associazione di Promozione Sociale" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale in Cava de' Tirreni alla via San Martino n. 4.

Il trasferimento della sede è adottato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione potrà, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.

L'associazione ha durata illimitata.

L'Assemblea dei soci delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 2 – Scopo, finalità e attività

L'Associazione svolge attività rivolta a soggetti affetti da disabilità e da sindrome autistica. Per "sindrome autistica" si intende la sindrome identificata nella definizione formulata nelle classificazioni internazionali, DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) della Società Psichiatrica Americana e ICD (International Classification of Diseases and Disorders) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

L'Associazione, nel rispetto delle leggi vigenti e delle norme del presente Statuto persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore delle persone affette da autismo e delle loro famiglie e promuove l'educazione specializzata, l'assistenza sanitaria e sociale, la rieducazione funzionale, la ricerca scientifica, la formazione degli operatori, la tutela dei diritti civili, la piena applicazione della Carta dei Diritti della persona con autismo (approvata dal Consiglio CEE nel maggio 1996) e delle Linee Guida per l'autismo, ufficialmente riconosciute da organismi nazionali e internazionali, affinché sia garantito alle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo il diritto inalienabile a una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente nel rispetto della dignità e del principio di pari opportunità.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

Stefano Amore

F. A.

ma. A. B.

A. B.

A. B.

A. B.

1. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti azioni:
 - 1.1. l'attuazione di iniziative di tutela, assistenza e cura, materiale e morale, delle persone con Autismo e Disturbi Generalizzati dello Sviluppo;
 - 1.2. Diffondere la conoscenza dell'Autismo e dei Disturbi Generalizzati dello Sviluppo, al fine di sensibilizzare la società nei confronti di queste tematiche e sensibilizzare l'ambito medico al riconoscimento dei cenni caratteristici dello spettro autistico al fine di garantire una diagnosi precoce della disabilità stessa.
 - 1.3. Promuovere l'educazione specializzata e la rieducazione funzionale per i soggetti affetti da autismo e disabilità, allo scopo di permettere a tali soggetti di raggiungere e mantenere nel tempo il più alto livello di capacità funzionali compatibili con la patologia, oltre al massimo grado di integrazione nel contesto sociale, favorendo anche l'inserimento e la collaborazione fra il mondo della patologia e il mondo del lavoro sia produttivo che professionale del disabile, favorendo il soddisfacimento delle sue necessità fondamentali e sociali, il continuo progresso in tutti i settori della vita civile, creando ed incentivando servizi a sostegno delle famiglie con autistici e disabili e proponendo soluzioni concrete ai singoli e specifici casi, e predisporre ogni intervento volto a superare stati di emarginazione ed esclusione sociale della persona disabile e della famiglia;
 - 1.4. creare collegamento tra le famiglie, valorizzandone le potenzialità essenziali, educative e riabilitative;
 - 1.5. promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, in strutture diurne, residenziali o semiresidenziali, quali centri di assistenza, case famiglia, comunità alloggio, residenze protette, soggiorni di vacanza, gruppi appartamento in abitazioni civili, e simili a favore dei destinatari dell'attività istituzionale;
 - 1.6. promozione e gestione di servizi di accoglienza, assistenza e cura, a favore dei destinatari dell'attività istituzionale e relative famiglie, da svolgere anche a domicilio, ovvero presso strutture di soggetti terzi, pubblici o privati.
 - 1.7. altri servizi di assistenza sociale e socio assistenziale, a beneficio a favore dei destinatari dell'attività istituzionale e loro famiglie, anche finalizzate ad attuare processi tesi a favorire processi di autonomia, integrazione, inserimento o reinserimento sociale, promuovere ed attuare la tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - 1.8. promuovere le attività sociali, di formazione, supporto e informazione, di promozione culturale, attività sportive, di svago e intrattenimento in modo da agevolare l'incontro e lo scambio di esperienze e l'integrazione sociale.
 - 1.9. promuovere lo sviluppo di strutture e servizi abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico-motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, favorendo la consapevolezza di un problema sociale e non privato.
 - 1.10. Formare personale qualificato all'implementazione di programmi educativo - comportamentali per soggetti con disabilità;
2. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto

JA

F. A.

M. A. P.

EA

[Signature]

[Signature]

solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, comma 1, lettera w, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti azioni:

- 2.1. promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità;
 - 2.2. assistere e sostenere l'autistico o il disabile e la propria famiglia nel tutelare tutti i propri diritti e interessi materiali e morali, promuovendo l'applicazione delle leggi in favore del disabile, intervenendo presso gli enti e le amministrazioni di competenza, offrendo orientamenti generali di carattere medico, sociale e psicologico, e diffondendo l'informazione sulle normative esistenti e l'esercizio dei propri diritti. All'uopo l'Associazione promuove la piena applicazione della Carta dei Diritti della persona con autismo (approvata dal Consiglio CEE) e delle linee guida per l'autismo, ufficialmente riconosciute da organismi nazionali ed internazionali, affinché sia garantito alle persone autistiche e con disturbi generalizzati dello sviluppo il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, la più possibile indipendente nel rispetto della dignità e del principio di pari opportunità;
 - 2.3. favorire la diffusione sul territorio dei servizi e degli interventi rivolti al sostegno della persona autistica elaborando e definendo, unitamente ad enti pubblici (ASL, Comuni, Provincia, Regione, Ministeri), progetti di realizzazione di servizi sul territorio adeguati ai bisogni emergenti; incitando, inoltre, la costituzione, ed eventualmente costituire, centri socio-riabilitativi, educativi, e strutture alternative al fine di rendere possibile una vita di relazione fra le persone disabili e normodotati;
 - 2.4. promuovere l'aggiornamento professionale e il supporto degli operatori del settore organizzando e gestendo corsi di formazione professionale in proprio ed anche in collaborazione con enti locali, culturali ed altri organismi;
 - 2.5. assunzione di incarichi di protezione giuridica, anche a titolo provvisorio, previsti dal libro primo del codice civile e dalla Legge 09 gennaio 2004 n. 6, tra cui, in specie: tutore, curatore, instutore, amministratore di sostegno, sostituzione fedecommissaria e ogni altro incarico di protezione giuridica previsto dalle norme citate.
 - 2.6. assunzione di incarichi di "Trustee" o di "Guardiano", in tema di TRUST, nonché stipulare contratti di "Affidamento fiduciario", anche ai fini di quanto previsto dalla Legge 22/06/2016 n. 112 (legge sul dopo di noi);
3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. n. 117/2017), mediante lo svolgimento, a titolo esemplificativo delle seguenti azioni:
- 3.1. diffondere e migliorare la conoscenza delle condizioni del disabile promuovendo e sviluppando i rapporti con il mondo delle disabilità, per incentivare la coscienza sociale, collettiva ed istituzionale dell'autismo, offrendo all'uopo informazioni e chiarimenti sull'attuale legislazione ad esso dedicata e tenendo contatti con altre Associazioni che se ne occupano per coordinare con esse le attività di rivendicazione e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui concetti e sulle problematiche connesse alla disabilità, attraverso azioni ed iniziative indirizzate sia al mondo della scuola, al fine di definire una nuova cultura dell'uguaglianza nella diversità, sia al mondo dei mass media, al fine di concedere maggior spazio ed attenzione alle richieste ed alle proposte provenienti da tutti coloro che vivono la disabilità; all'uopo si prevede di produrre, distribuire, diffondere le idee e le aspirazioni dell'Associazione, materiale tecnico, culturale, didattico, attraverso stampati, radio, televisioni e qualsiasi altro mezzo di divulgazione, ivi comprese pubblicazioni e materiale per conto terzi,



F. A.



nonché promuovere l'acquisizione, la gestione, la produzione di pubblicità, la produzione e la vendita di stampati, anche periodici, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente allo scopo sociale;

3.2. utilizzare l'apporto di enti, associazioni, organizzazioni, iniziative culturali e di informazione, forze sociali, per il conseguimento degli obiettivi di cui sopra e patrocinare, promuovere, curare qualsiasi iniziativa ed attività opportuna a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi suddetti, ivi compresi quello di cercare di formare una struttura di cose e persone che continuino a tutelare il disabile oltre la famiglia; inoltre, partecipare od iscriversi ad Enti ed Istituti pubblici e privati, Associazioni Nazionali ed Internazionali, con finalità simili a quelle della Associazione, al fine di realizzare prodotti mirati alla diffusione ed alla acquisizione di persone con autismo e promuovere rapporti di collaborazione con istituzioni sanitarie nazionali ed estere, nonché singoli cittadini, altre associazioni e istituzioni scientifiche e culturali per ogni attività utile al perseguimento dello scopo sociale, nonché agevolare l'accesso a tutte le strutture sanitarie nazionali anche se diverse dalla Azienda Locale Sanitaria di appartenenza;

3.3. promozione, divulgazione e qualificazione delle attività dell'Associazione, anche mediante l'organizzazione di seminari, corsi o momenti formativi, la collaborazione in ricerche scientifiche e l'istituzione di borse di studio.

Per l'attuazione delle attività sopra elencate, l'associazione si avvarrà in modo prevalente dell'apporto dei suoi volontari e, solo, nell'eventualità che specifiche attività non possano essere realizzate senza avvalersi di lavoro dipendente o autonomo, essa potrà riconoscere prestazioni retribuite, anche a carattere continuativo, a risorse umane individuate anche tra i propri associati. In ogni caso l'attività retribuita dovrà sempre assumere un carattere minoritario e residuale rispetto a quella volontaria e mantenersi nei limiti indicati nel successivo Art. 22 del presente statuto.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Soci

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dall'art. 35 del C.T.S.

Possono aderire all'associazione persone fisiche e persone giuridiche (enti del Terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che intendono partecipare alle attività dell'associazione con la loro opera o portando interessi omogenei, con le loro competenze e conoscenze. Possono essere ammesse altre associazioni di promozione sociale in numero illimitato; possono essere ammessi come soci anche altri Enti del Terzo settore, diversi dalle associazioni di promozione sociale, e altri enti e/o organizzazioni senza scopo di lucro, in numero non superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate.

Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'Art. 7 Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



F.A. *[Handwritten signature]*



Possano aderire all'associazione anche soci minorenni. I soci minorenni non godono del diritto di elettorato passivo, mentre il diritto di elettorato attivo è esercitato per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale del minore. Il Consiglio Direttivo può limitare la partecipazione dei minori a determinate attività, azioni ed iniziative poste in essere dall'associazione che si caratterizzano per la loro intrinseca pericolosità.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dal Consiglio Direttivo sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione sono denominati "soci fondatori". L'Assemblea dei soci può attribuire la qualifica di "socio onorario" a colui il quale si sia distinto per il contributo fornito per il raggiungimento degli scopi sociali o per il particolare sostegno materiale o morale; i soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale, da ritenersi assorbita nel particolare sostegno fornito dal socio e riconosciuto dall'Assemblea.

Salvo quanto previsto in materia di quota sociale relativamente ai soci onorari, tutte le categorie di soci godono degli stessi diritti ed hanno i medesimi doveri.

Art. 4 – Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle assemblee ed esprimere il loro voto, secondo quanto meglio stabilito nel seguito del presente statuto;
- b) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- c) essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale.

I diritti garantiti al socio persona giuridica sono materialmente esercitati da un rappresentante designato dall'ente associato.

Art. 5 – Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
- c) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- d) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

A.
C.

F. A. 






Art. 6 – Adesione

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. La richiesta di iscrizione dà atto della presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e concede l'autorizzazione al trattamento degli stessi.

I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.

Art. 7 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte (o scioglimento, se persona giuridica), recesso o esclusione.

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, e comunque in ogni altro caso in cui svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione può essere espulso dall'associazione.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.

Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicandolo in forma scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso minimo di trenta giorni.

La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 8 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, organo facoltativo ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del terzo settore;
- e) l'Organo di revisione, organo facoltativo ma obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore.

J.A.


F.A.  
 

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni. Chi è stato membro di un organo sociale per due mandati consecutivi non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.

Art. 9 – Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi e in regola con il versamento della quota associativa e le eventuali altre procedure previste per le adesioni ed i rinnovi.

Delibera su tutte le attività dell'associazione, in particolare:

- a) nomina e revoca il Presidente ed il Vicepresidente e i componenti degli altri organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva i bilanci;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati, se lo statuto non attribuisca la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ciascun socio ha diritto, direttamente o per delega, ad un voto.

Ogni socio può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Alle sedute dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti degli altri organi sociali e persone invitate ad interloquire su specifiche questioni, su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e può essere, inoltre, convocata:

- a) ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
- b) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo;
- c) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Nei casi previsti dalle lettere b) e c) il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.



F. A.









L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Essa è valida con la presenza dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, sulla trasformazione, fusione e scissione.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

È formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili nei limiti previsti dall'Art. 8, comma 4, del presente statuto.

L'Assemblea convocata per la nomina del Consiglio direttivo indica anche il numero dei componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal C.T.S. e dagli atti ivi richiamati;
- d) predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- e) deliberare l'ammissione degli associati;
- f) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati e deferire all'Assemblea gli associati per cui ravveda i presupposti per l'esclusione
- g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- h) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- i) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del C.T.S.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



F. A. 
 

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive. Nel caso di decadenza di uno o più componenti, per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. Nel caso in cui la sostituzione secondo tale modalità non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

Il Consiglio direttivo può nominare un segretario tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- a) tenuta ed aggiornamento dei registri degli aderenti;
- b) disbrigo della corrispondenza;
- c) redazione e conservazione dei verbali della riunione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo può nominare un tesoriere tra i suoi componenti il quale coadiuverà il Presidente ed avrà i seguenti compiti:

- a) Predisposizione dello schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Direttivo entro il mese di marzo;
- b) tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
- c) riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo.

I compiti di Segretario e Tesoriere possono essere assolti dallo stesso consigliere.

Art. 11 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza dei presenti, contestualmente al Consiglio direttivo.

Dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio direttivo e cessa il proprio mandato per scadenza, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio direttivo.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi in merito all'attività compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, può assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta quest'ultimo sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni. La firma e/o la presenza del Vicepresidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento temporanei del Presidente.

Art. 12 – Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del C.T.S.

I componenti dell'Organo di controllo possono essere, al massimo, cinque, ad essi si applica l'art. 2399 del Codice civile e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il numero dei componenti verrà determinato dall'assemblea convocata per la sua nomina.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials. From left to right, there is a signature that appears to be 'A', followed by a signature that looks like 'de', then the initials 'F. A.', a signature that looks like 'L. A.', and finally a signature that looks like 'G. G.'.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso, se costituito da revisori legale iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, C.T.S., la revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

Art. 13 – Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 14 – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3 CTS, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 – Risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 17 – Bilancio di esercizio


L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.



F. A.



Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.

Art. 18 – Bilancio sociale e informativa sociale

Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.

Art. 19 – Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro dei soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove costituito, tenuto a cura dello stesso organo;
- f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, ove costituiti, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi del presente Statuto e degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 20 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.


Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.



F. A.





CG
ET

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del C.T.S. solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 22 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 23 – Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

Art. 24 – Vigenza dello Statuto

Il presente Statuto, adottato con deliberazione dell'assemblea straordinaria del ___/___/___ entrerà automaticamente in vigore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e comunque all'atto della traslazione dall'Anagrafe regionale delle Onlus, disciplinata dall'art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997, come vigente ai sensi del combinato disposto degli artt. 101 e 104 del D. Lgs. n. 117/2017, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di cui agli artt. 45 e ss. Del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Pro
e di
Ufficio
del

F.A.

W

F.A.

Genove Anne
Cappi

FAIELLA A

Fella Interio

Emme Lanza

F.A.
M
G
A

REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA

«IL GRILLO E LA COCCINELLA»

PREMESSA

Sulla base di quanto previsto all'art. 1 dello statuto sociale, l'Assemblea dei Soci emana il presente Regolamento interno che disciplina l'organizzazione delle attività dell'Associazione.

Il presente regolamento intende delineare le linee organizzative ed operative dell'associazione non espressamente descritte nello statuto sociale, regolando gli aspetti organizzativi interni ed individuando ruoli e funzioni dei soci, dei volontari e delle altre persone che a qualsiasi titolo operano per nome e per conto dell'associazione.

Il presente regolamento può essere modificato o integrato solo con l'approvazione dei soci aventi diritto al voto riuniti in Assemblea ordinaria.

Art. 1 – RICHIESTA DI ADESIONE (Artt. 3 e 6 dello Statuto)

La richiesta di adesione, indirizzata al Consiglio Direttivo, deve essere formulata in forma scritta su un apposito modulo predisposto dall'Associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'Associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, la presa visione della informativa relativa al trattamento dei dati personali ed il consenso al trattamento degli stessi.

Art. 2 – RICHIESTA DI ADESIONE DEI MINORENNI (Artt. 3 e 6 dello Statuto)

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un soggetto minore d'età, la domanda d'iscrizione dovrà contenere i dati anagrafici e fiscali ed essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale.

Art. 3 – RICHIESTA DI ADESIONE DELLE ALTRE ASSOCIAZIONI (Artt. 3 e 6 dello Statuto)

Se a richiedere l'ammissione all'Associazione è un'altra organizzazione di volontariato ovvero un altro Ente del Terzo settore o un altro organizzazione senza scopo di lucro, la domanda d'iscrizione dovrà contenere la copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto, il verbale del Consiglio direttivo o dell'assemblea che manifesta la volontà di aderire all'Associazione, e deve essere firmata dal legale rappresentante dell'ente richiedente; nel caso di organizzazione di volontariato o di altro ente del terzo settore, la domanda di iscrizione dovrà contenere anche il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore o, qualora il registro unico nazionale del Terzo settore non sia ancora stato istituito, al registro regionale del volontariato o altro registro a cui l'ente è tenuto ad iscriversi; il certificato attestante l'avvenuta iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore può essere sostituito da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal legale rappresentante dell'ente del terzo settore richiedente.

Art. 4 – ACCESSO AI LIBRI SOCIALI (Art. 4 dello Statuto)

Tutti i soci possono prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.

Le richieste devono essere indirizzate al Segretario, ove eletto, oppure al Presidente, che concederà in visione i documenti richiesti nel termine di 5 giorni.

Le spese per l'estrazione di copie sono a carico del socio richiedente.

Art. 5 – RIMBORSI (Art. 4 dello Statuto)

I soci, i volontari e le risorse umane esterne hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per nome e per conto dell'associazione solo ed esclusivamente dietro presentazione dei giustificativi di spesa, riconducibili direttamente alle attività per cui la persona ha prestato la propria opera. Ogni spesa dovrà, inoltre, essere stata preventivamente concordata con (ovvero autorizzata dal) il Consiglio Direttivo, pena la rinuncia al diritto di rimborso.

W  A. S. F. A.   

Nell'eventualità che venga utilizzato il proprio mezzo di trasporto per le attività associative, l'Associazione riconosce un rimborso chilometrico pari a ad 1/5 del prezzo corrente del carburante, indipendentemente dal tipo di veicolo utilizzato. Non può essere richiesto alcun rimborso per l'utilizzo del proprio mezzo ai fini del raggiungimento del luogo di attività quando è ubicato entro 15 km di distanza dal luogo di domicilio (distanza stabilita dalla somma dei Km. percorsi nei tragitti di andata e ritorno).

È previsto il riconoscimento di un rimborso spese a soci e volontari, a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 Dicembre 2000, per un massimo di € 10,00 giornalieri e € 150,00 mensili ,

Le tipologie di spesa ammissibili per il rimborso delle spese con modalità forfettaria sono le seguenti:

- Rimborso dei pasti, se autoprodotti, quando la turnazione prevede un orario a cavallo delle ore 14 o delle ore 20 per un massimo di € 3,00 a pasto.
- Utilizzo di utenze telefoniche o internet private per un massimale di € 3,00 giornalieri.
- Utilizzo di apparecchiature e strumentazioni deperibili di proprietà del socio, per un massimo di € 5,00 al giorno.
- Ogni altra spesa ammissibile esclusivamente quando non è possibile produrre documenti di spesa, purché sia stata preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo

Art. 6 – UTILIZZO DELLE SEDI ASSOCIATIVE, DELLE ATTREZZATURE E DEI MEZZI DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ DELL'ASSOCIAZIONE (Art. 4 dello Statuto)

Le sedi associative, le aree annesse e i mezzi di trasporto di proprietà dell'associazione vanno utilizzate per le attività associative, evitando qualsiasi utilizzo personale, fatto salvo la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.

Occorre avere cura, al termine del proprio turno di attività, di controllare che gli spazi e le attrezzature utilizzate siano lasciati in ordine e puliti.

Bisogna, inoltre, assicurarsi che i tavoli, le sedie, gli scaffali e tutti gli altri complementi di arredo che sono utilizzati siano puliti, igienizzati e ordinati e così pure i pavimenti, le attrezzature e i sussidi per le attività.

Quando si verificano situazioni di incuria o di carenza di pulizia all'interno della sede dove è ubicata l'attività, ivi compresi gli spazi comuni (bagni, scale, corridoi, ecc.), anche se non riconducibili a negligenze personali, è necessario procedere all'immediato riordino e pulizia degli ambienti e delle attrezzature. Non bisogna dimenticare che occorre tutelare in primo luogo l'associazione! In ogni caso, va comunicato in modo tempestivo al Consiglio Direttivo, ovvero ad un suo delegato, quel che viene osservato, anche documentando l'accaduto fotograficamente. Sarà compito dell'organo direttivo individuare le responsabilità.

Nel caso di malfunzionamento o di rottura delle apparecchiature quali interruttori, luci, serrature, serrande, rubinetti, ecc..., di beni mobili o di attrezzature o di cedimenti della struttura, è importantissimo fare una tempestiva segnalazione al Consiglio Direttivo ovvero ad un suo delegato.

Queste avvertenze valgono anche:

- Quando un socio, un volontario o una risorsa umana esterna dispone di una propria postazione di lavoro, che va sempre lasciata in ordine e pulita alla fine di ogni turno di servizio.
- Quando l'attività viene prestata in altre sedi non di proprietà dell'associazione.

I soci, i volontari e le risorse umane esterne che guidano i mezzi di trasporto sono tenuti al massimo e puntuale rispetto del codice della strada e devono dimostrare in ogni momento un atteggiamento responsabile e rispettoso verso gli altri utenti della strada.

LA OF A.S. F.A. 

Ciascuno è responsabile personalmente del rispetto delle norme stradali e di quelle relative alla sicurezza personale da parte di ogni passeggero.

Nel caso di infrazione al codice della strada e conseguente ammenda amministrativa delle autorità preposte, il conducente risponde personalmente della propria condotta e l'Associazione ha facoltà di rivalersi direttamente su colui che ha commesso l'infrazione per l'intero importo della sanzione.

Nei casi più gravi, qualora si verificano danni a persone o cose per colpa o dolo, oltre a rivalersi sul singolo per il pagamento dei danni dovuti a terzi, l'Associazione ha facoltà di avviare procedimenti legali per richiedere risarcimenti sia per i danni materiali causati al patrimonio associativo, che per quelli immateriali legati al danneggiamento dell'immagine dell'Associazione.

Art. 7 – ATTEGGIAMENTO POSITIVO (Art. 5 dello Statuto)

Se si intende perseguire "l'interesse generale" individuato nel Codice del Terzo Settore e, soprattutto, far sì che le attività dell'associazione abbiano un reale impatto sociale, è necessario che i comportamenti e gli atteggiamenti di chi opera (volontari, soci e risorse umane esterne) siano caratterizzati da una forte volontà di collaborazione. Solo dimostrando coesione e unità di intenti si possono raggiungere gli obiettivi che l'associazione si propone. Inoltre, è fondamentale che la propria condotta sia sempre improntata alla massima tutela del buon nome dell'associazione. È quindi fondamentale condividere alcune regole di comportamento comune.

Art. 8 – INDICAZIONI ORGANIZZATIVE (Art. 5 dello Statuto)

È obbligo di ciascun socio rispettare le seguenti indicazioni organizzative:

- a) Essere puntuali nelle turnazioni per non causare disservizi.
- b) Rispettare gli impegni presi e nei tempi stabiliti concordati con Consiglio Direttivo ovvero il responsabile di una specifica attività.
- c) Rispettare ogni delibera e indicazione ricevuta dal Consiglio Direttivo e/o da suo delegato.
- d) Provvedere ad individuare un sostituto quando si è impossibilitati a rispettare una turnazione ovvero comunicare tempestivamente l'impossibilità a trovare un sostituto in modo da consentire al responsabile dell'attività di poter risolvere il problema.
- e) Accettare senza riserve che il proprio operato sia sottoposto a verifica di carattere individuale e di gruppo.
- f) Partecipare a tutte le riunioni organizzative/di verifica e ai momenti di formazione decisi dal Consiglio Direttivo ovvero da un suo delegato all'organizzazione della specifica attività. L'associazione avrà la giusta sensibilità di organizzare questi incontri in orari e giorni che facilitino la presenza dei soci, dei volontari e delle eventuali risorse umane esterne coinvolte.
- g) Riferire al Consiglio Direttivo ovvero al responsabile dell'attività di tutte le problematiche emerse durante lo svolgimento di una specifica attività al fine di contribuire al continuo miglioramento della stessa e alla eventuale ri-programmazione degli interventi.
- h) Compilare il registro presenze e ogni altra documentazione richiesta dall'associazione in merito ad una specifica attività. Essere diligenti sarà di aiuto all'associazione per rendicontare operativamente e in modo trasparente quanto viene realizzato.
- i) Riporre il materiale utilizzato nei luoghi adibiti alla sua custodia
- j) Fornire, verbalmente o per iscritto, tutte le informazioni necessarie al socio, volontario o risorsa umana esterna che segue al termine di ogni turnazione, in modo da permettere loro di operare in piena tranquillità e sintonia.

V. B. A. F.A. D. B. Q.

- k) Avere cura di chiudere la sede e di attivare gli eventuali sistemi di sicurezza al termine dell'ultima attività prevista nella giornata.

Sarà compito del Consiglio Direttivo decidere in modo appropriato in presenza di comportamenti non conformi a quanto viene descritto in questo paragrafo. La decisione potrà riguardare un monito, una sospensione o l'allontanamento immediato del socio, volontario o risorsa umana esterna.

I comportamenti necessari sono i seguenti:

- a) Mantenersi sempre informati sulle attività dell'Associazione.
- b) Avere cura del materiale e dei mezzi di proprietà dell'associazione e rispettare il decoro
- c) degli spazi associativi, nelle modalità successivamente descritte.
- d) Non utilizzare le situazioni di esclusiva pertinenza dell'associazione, in ragione di performance individuali, soprattutto se queste portano dei vantaggi materiali e relazionali a noi stessi.
- e) Garantire il vincolo di riservatezza al di fuori dell'ambito associativo in riferimento a fatti, persone e informazioni di cui si è venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività rispettando la normativa vigente in tema di dati sensibili e di privacy.
- f) Mantenere sempre un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di tutti utilizzando un linguaggio corretto ed evitando l'uso di parole o modi di dire volgari.
- g) Avere il massimo rispetto degli altri soci, dei volontari, dei destinatari delle attività e di chiunque altra persona coinvolta, a vario titolo, nelle attività associative evitando, comportamenti offensivi e violenti, sia verbalmente che fisicamente, o lesivi della dignità delle libertà personali.
- h) Evitare ogni forma di pettegolezzo riguardante altre persone dell'associazione. Eventuali critiche e divergenze vanno discusse esclusivamente all'interno dei meeting associativi.
- i) Assumere un comportamento discreto e mai invadente quando si opera all'interno di enti pubblici e privati.
- j) Evitare di promuovere e rendicontare operativamente, mediante post o fotografie, le attività associative sui social personali senza esserci preventivamente confrontati con il Consiglio Direttivo ovvero un suo delegato.

Tutte le comunicazioni ed informazioni sulle attività sociali sono esposte nella bacheca della sede dell'Associazione e sul sito internet.

Le comunicazioni relative alle turnazioni e all'organizzazione generale delle attività sono fornite durante le riunioni, a mezzo mail o a mezzo messaggia istantanea.

Art. 9 – DELIBERAZIONE DELLA RICHIESTA DI ADESIONE (Art. 6 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, e delibera l'iscrizione nel Libro dei soci dell'Associazione ovvero delibera di negare l'iscrizione al richiedente.

Se il Consiglio Direttivo nega l'iscrizione, la deliberazione deve essere esplicitamente motivata. La delibera motivata deve essere trasmessa all'interessato nel termine di 60 (sessanta) giorni dall'adozione. La comunicazione con cui si trasmette la delibera di denegazione dell'iscrizione deve contenere l'avvertimento della possibilità di proporre ricorso all'Assemblea nonché del termine di decadenza per la proposizione del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 11.

Art. 10 – RICORSO AVVERSO LA DENEGATA ISCRIZIONE (Art. 6 dello Statuto)

Avverso la delibera del Consiglio Direttivo che nega l'iscrizione, l'interessato può proporre ricorso all'Assemblea ordinaria entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo precedente.

F.A.

W EG A.S.

OO B O

L'Assemblea, in occasione della prima convocazione successiva al ricorso, ascolta personalmente il ricorrente ed il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo in merito alla mancata iscrizione. L'Assemblea decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio. Le eventuali votazioni sul ricorso saranno effettuate a scrutinio segreto.

Art. 11 – ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI ADESIONE (Art. 6 dello Statuto)

In caso di accoglimento della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo, ovvero da parte dell'Assemblea ai sensi dell'Articolo del regolamento precedente, la deliberazione è comunicata al richiedente.

Il nuovo socio, nei successivi 15 (quindici) giorni dovrà versare al Tesoriere dell'Associazione la quota annuale di iscrizione. Il Tesoriere rilascerà al socio la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Art. 12 – ESCLUSIONE AUTOMATICA DEI SOCI, DEI VOLONTARI E DELLE RISORSE UMANE ESTERNE. (Art. 7 dello Statuto)

Al fine di tutelare gli interessi e il buon nome dell'associazione, saranno causa di automatica esclusione dei soci, dei volontari e delle risorse umane esterne dall'associazione:

- a) L'appartenenza o la collusione, in qualsiasi modo, ad associazioni criminali o di stampo mafioso o che possano comunque rientrare nella fattispecie criminosa di cui all'art. 416 bis del Codice Penale.
- b) Aver subito una condanna in giudicato per delitto non colposo contro l'ordine pubblico, contro la persona, contro il patrimonio.
- c) L'essere dediti a pedofilia e/o l'aver riportato qualsiasi condanna per reati connessi.
- d) Il sostegno ad idee fasciste e in generale a tutte le idee che possano essere riconducibili a discriminazioni di razza, genere, religione ed orientamento sessuale.
- e) L'attuazione di condotte contrarie ai principi, alle finalità, agli scopi dell'Associazione.
- f) L'intrapresa di iniziative individuali che sono in contrasto con le delibere e gli indirizzi dell'organo direttivo ovvero non concordate con l'organo direttivo stesso.
- g) La raccolta di fondi in eventi effettuata a nome e per conto dell'associazione senza aver chiesto preventivamente l'autorizzazione al Consiglio Direttivo.
- h) L'utilizzo di materiale riconducibile all'associazione al di fuori delle attività svolte da essa e comunque senza aver chiesto autorizzazione al Consiglio Direttivo.

Art. 13 – MOROSITÀ DEL SOCIO (Art. 7 dello Statuto)

I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non hanno diritto di esercitare il diritto di voto in Assemblea dei soci e non godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Trascorsi 3 (tre) mesi dalla data di scadenza prevista per il pagamento della quota sociale annuale, che deve essere stabilita dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio, il socio moroso perde il proprio *status* di socio ai sensi degli articoli seguenti.

Art. 14 – ESPULSIONE E SOSPENSIONE DEL SOCIO (Art. 7 dello Statuto)

L'espulsione e la sospensione del socio possono avvenire per i seguenti motivi:

- a. inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b. danni morali e materiali arrecati all'Associazione;
- c. in ogni caso in cui il socio svolga attività in dimostrato ed aperto contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione;

LA EG A.S.

R.A.

oo A Q

a seconda della gravità della violazione contestata.

Art. 15 – SOSPENSIONE DAI DIRITTI LEGATI ALLO STATUS DI SOCIO (Art. 7 dello Statuto)

I diritti legati allo *status* di socio possono essere sospesi per un periodo compreso tra uno e sei mesi con provvedimento motivato dell'Assemblea dei soci in seduta ordinaria in seguito alla violazione degli obblighi legati allo *status* di socio.

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'applicazione della sanzione della sospensione dai diritti di socio, deferisce l'interessato con delibera motivata all'Assemblea dei soci, con l'indicazione del periodo di sospensione richiesto, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non applicazione della sanzione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi ma comunque non superiore alla richiesta formulata dal Consiglio Direttivo nell'atto di deferimento.

La sospensione è annotata sul Libro dei Soci.

Al momento della pronuncia del provvedimento di sospensione dai diritti del socio da uno a sei mesi, qualora il socio sospeso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Art. 16 – PROCEDIMENTO PER L'ESPULSIONE DEL SOCIO (Art. 7 dello Statuto)

Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con delibera motivata all'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata.

L'Assemblea dei soci ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi.

L'Assemblea dei soci decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio.

L'Assemblea dei soci adotta delibera motivata con cui può disporre la non espulsione del socio, la sua espulsione ovvero la sospensione dai diritti sociali per un periodo compreso tra uno e sei mesi.

Al momento della pronuncia del provvedimento di espulsione, qualora il socio espulso rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Art. 17 – CANCELLAZIONE DAL LIBRO DEI SOCI (Art. 7 dello Statuto)

Il socio defunto è cancellato dal Libro dei Soci appena il Consiglio Direttivo sia venuto a conoscenza dell'evento. La cancellazione dal Libro dei soci decorre dal momento della morte.

Il socio moroso è automaticamente espunto dal novero dei soci senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Consiglio Direttivo e con apposita annotazione nel Libro dei Soci.

Nel caso di cessazione dello *status* di socio per espulsione, la cancellazione dal Libro dei Soci avverrà in seguito alla comunicazione del provvedimento dell'Assemblea dei soci che dispone l'espulsione.

Art. 18 – EFFETTI DELLA PERDITA DELLO STATUS DI SOCIO (Art. 7 dello Statuto)

La perdita dello *status* di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né da diritto rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo per il socio cessato o per i suoi aventi causa.

LA ES
A J.

F.A.

CC

SB

Q

Art. 19 – RESPONSABILITÀ DI CHI RICOPRE UNA CARICA SOCIALE. (Art. 8 dello Statuto)

I componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi di controllo e di garanzia devono giustificare la loro assenza prima dello svolgimento dell'adunanza. Nei casi di accumulo di più di tre assenze ingiustificate, anche non continuative, o di mancata partecipazione attiva alle attività organizzate dall'Associazione si è soggetti a diffida, da parte dell'organo. Il reiterarsi dell'infrazione attribuisce all'organo stesso la facoltà di procedere alla radiazione dall'incarico.

I componenti del Consiglio direttivo e degli organi di controllo e di garanzia sono tenuti a non divulgare notizie e fatti emersi. Questo divieto vale per tutte le persone eventualmente presenti alle adunanze dei su indicati organi.

Art. 20 – APPARTENENZA ALL'ASSOCIAZIONE (Art. 8 dello Statuto)

Tutti i componenti degli organi sociali e tutti coloro che ricoprono cariche sociali devono essere soci, con l'eccezione dei componenti del Collegio dei Sindaci.

I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri soci, dagli enti associati.

Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo o Sindaco, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 21 – CONFLITTO DI INTERESSE (Art. 8 dello Statuto)

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza dell'Associazione in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda dell'Associazione stessa, previa delibera dell'Assemblea dei soci in sessione ordinaria, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli altri componenti del Consiglio Direttivo e, ove istituito, dal Collegio dei Sindaci. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Art. 22 – ELETTIVITÀ E GRATUITÀ DELLE CARICHE (Art. 8 dello Statuto)

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, salvo quanto specificamente previsto per i componenti del Collegio dei Sindaci.

In caso di voto segreto, l'Assemblea provvede a nominare due scrutatori con l'incarico di contare i voti ed esporre il risultato.

Art. 23 MECCANISMO ELETTORALE (Art. 8 dello Statuto)

Le candidature alle cariche sociali vanno comunicate per iscritto in formato cartaceo o a mezzo e-mail e vanno presentate sette giorni prima dell'Assemblea elettiva. Il Consiglio Direttivo, entro il quinto giorno anteriore alla data nella quale è stata fissata la prima convocazione dell'Assemblea elettiva, provvederà a rendere pubbliche le candidature nelle modalità previste dallo statuto per le convocazioni assembleari. Nell'eventualità che il numero di candidature ricevute non è sufficiente a coprire tutte le cariche previste dallo statuto sociale, potranno essere accettate eventuali proposte anche nel corso dell'Assemblea elettiva.

In caso di radiazione o di rinuncia di un componente, se non espressamente previsto dallo statuto, verrà surrogato il primo dei non eletti e così di seguito, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Se non è disponibile nessun non eletto, Il Presidente provvederà a convocare l'Assemblea per nominare il nuovo componente .

V. G. A.S.

F.A.

De S. Q.

Art. 24 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 9 dello Statuto)

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina, per la singola convocazione, un proprio Presidente tra i presenti.

Il Presidente è coadiuvato dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o mancata nomina, da un Segretario nominato per la singola convocazione dall'Assemblea dei Soci.

Art. 25 – VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 9 dello Statuto)

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale di Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente al Presidente

Il suddetto verbale è iscritto nel Libro dei verbali delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'Associazione e può essere consultato da ciascun socio, che può anche estrarne copia.

Art. 26 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (Art. 9 dello Statuto)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato il raggiungimento del numero di 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

Art. 27 – CONVOCAZIONE DI DIRITTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI (Art. 9 dello Statuto)

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno due volte: entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente ed entro il giorno 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo con riferimento all'esercizio successivo.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 giorno del mese nel quale scade il mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi.

Art. 28 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI (Art. 9 dello Statuto)

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato il raggiungimento del numero di 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente provvede ad convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni.

Art. 29 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 9 dello Statuto)

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per a mezzo messaggistica istantanea (SMS, Whatsapp, ecc.) o posta elettronica, ordinaria o certificata.

L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Art. 15 e per i quali l'Assemblea non abbia pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Errore. *L'origine riferimento non è stata trovata.*, lettera *Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.*) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia deliberato.

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- a. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega;
- c. l'ordine del giorno.

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima.

LA 07 A.S.

F.A.

AA AOA

Art. 30 – DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA. VOTO PER DELEGA (Art. 9 dello Statuto)

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 31 – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO IN ASSEMBLEA DEI SOCI (Art. 9 dello Statuto)

Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo *status* delle persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 32 – PARTECIPAZIONE DI ESTERNI AL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e/o altre persone, anche estranee all'Associazione

I componenti del Collegio dei Sindaci e gli eventuali invitati non possono essere presenti al momento delle votazioni.

Art. 33 – DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

Nel corso del triennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio Direttivo decadono per dimissioni dalla carica e nel caso in cui venga meno lo *status* di socio.

I componenti del Consiglio Direttivo decadono di diritto nel caso siano assenti ingiustificati per due volte consecutive.

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione.

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive.

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del triennio di carica.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e totalmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 34 – INCOMPATIBILITÀ (Art. 10 dello Statuto)

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci

All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ.

F. A.

U. E. A. A.

De

B

Q

Art. 35 – GRATUITÀ DELLA CARICA DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione.

Art. 36 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente.

Si riunisce almeno una volta al mese e comunque quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 37 – MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma oppure a mezzo messaggistica istantanea (SMS, Whatsapp, ecc), posta elettronica, ordinaria o certificata, o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale.

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*.

Art. 38 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In caso di assenza di entrambi, il Consiglio Direttivo nomina tra i presenti un Presidente per la singola convocazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 39 – VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 40 – MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO NEL CONSIGLIO DIRETTIVO (Art. 10 dello Statuto)

Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese.

Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto.

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Art. 41 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI ED AVANZI (Art. 15 dello Statuto)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "A. J.", "F. A.", and several other illegible marks.

- a. la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo del 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;
- e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 42 – QUOTA SOCIALE (Art. 16 dello Statuto)

La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci.

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale.

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 43 – PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DIVERSE (Art. 16 dello Statuto)

I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 44 – GESTIONE DEGLI ACQUISTI (Art. 16 dello Statuto)

Tutta l'attività inerente gli acquisti è di competenza del Consiglio Direttivo ovvero di un suo delegato. Occorre che prevalga il massimo buon senso e il rispetto del budget previsto per ogni singola attività in modo da evitare disavanzi che possano creare difficoltà economiche all'associazione.

U E.S. A.S. F.A. C. S. Q

Le spese devono essere autorizzate dal Presidente, ad eccezione di quelle di lieve entità, purché non superiori a € 100,00, che possono essere sostenute con la supervisione dei responsabili delle attività.

Nell'eventualità di spese non presenti nel budget previsionale delle attività o necessarie in quanto urgenti, occorre ricevere l'autorizzazione, anche verbale, del Presidente.

Art. 45 – BENI IMMOBILI E MOBILI REGISTRATI (Art. 16 dello Statuto)

Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore.

Art. 46 – CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ ASSOCIATIVE (Art. 16 dello Statuto)

I contributi alle attività associative di idee, articoli, pubblicazioni, disegni, fotografie, video, testi, ecc., forniti dai soci, in qualunque modalità (posta ordinaria, email, social-network, ecc.), quando non diversamente concordato, sono da ritenersi di proprietà dell'Associazione, che ne dispone per le proprie esigenze.

Art. 47 – RESPONSABILITÀ (Art. 23 dello Statuto)

I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili.

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile.

Art. 48 – CONTROVERSIE (Art. 23 dello Statuto)

Eventuali controversie su quanto non previsto dal presente regolamento sono rimesse alla decisione del Consiglio Direttivo e alla successiva ratifica dell'Assemblea dei soci, se non espressamente previsto dalla statuto.

Art. 49 – TRASPARENZA E CONDIVISIONE (Art. 23 dello Statuto)

Il presente regolamento è parte integrante dello statuto sociale e va consegnato a ciascun socio, volontario e risorsa umana esterna.


Emma Lenore
Fella Martini


Giuseppe
Adriano
Luca
Cristina